

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "CANTERINI ROMAGNOLI PRATELLA MARTUZZI DI RAVENNA APS", CODICE FISCALE 92007480392, COSTITUITA IL 27/02/1961, PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 6 del mese di dicembre anno 2023 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso il Centro sociale Le Rose di Ravenna - Via S. Alberto, 73 - l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 01) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le richieste del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
- 02) Eventuali varie.

Alle ore 20.30, in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, il Presidente dell'associazione Galeandro Bruna Maria Antonia dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra Bagnara Anna Chiara.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 20 soci in proprio e 18 soci per delega su un totale di 89 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore, che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le richieste del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché altre piccole modifiche di carattere generale. Dopo un breve dibattito, lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Alle ore 22.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

IL PRESIDENTE

Galeandro

IL SEGRETARIO

Ameilia Bagnara

DSTATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
"CANTERINI ROMAGNOLI PRATELLA MARTUZZI DI RAVENNA APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: **CANTERINI ROMAGNOLI PRATELLA MARTUZZI DI RAVENNA APS**, con sede legale nel Comune di **Ravenna**, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi. In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 del decreto in parola;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 sopra citato.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. diffondere a mezzo concerti, incisioni discografiche e propaganda, dei canti tradizionali e del folklore popolare della Romagna;
2. organizzare altre attività musicali, culturali ed affini, a titolo non commerciale;
3. cedere dischi e pubblicazioni prevalentemente agli associati;
4. organizzare e promuovere convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere, nonché attività complementari di

somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e/o amici degli stessi;

5. organizzare attività di raccolta fondi;
6. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Qualora l'Associazione dovesse avvalersi di volontari, diversi dai propri aderenti, che svolgano la loro attività in modo non occasionale, è tenuta ad iscriverli in un apposito registro e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Nei ritrovi dell'Associazione è vietata ogni iniziativa o manifestazione diretta o indiretta a perseguire scopi di propaganda politica.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da attività di interesse generale;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 7) entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- 8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 9) contributi da privati;
- 10) rendite patrimoniali;

11) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, secondo le previsioni dell'Art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decade automaticamente al mancato pagamento di due quote

associative annuali, senza specifica delibera dell'organo competente, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Le categorie di soci sono le seguenti:

- Soci esecutori: ne fanno parte il Direttore Artistico e tutti i componenti del gruppo corale. Al Direttore Artistico spetta il compito di proporre la qualifica di socio esecutore, sulla base di un'audizione del candidato, la definitiva ammissione, però, spetta al Consiglio direttivo. Al termine della loro attività canora, i soci esecutori possono diventare soci benemeriti;
- Soci sostenitori: sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;
- Soci benemeriti: sono gli ex canterini che, pur avendo terminato la propria attività canora, desiderano rimanere in contatto con l'associazione;
- Soci onorari: sono coloro che, pur non avendo presentato richiesta di ammissione, secondo il giudizio del Consiglio direttivo, effettuano o hanno effettuato opere di particolare apprezzamento morale o materiale per la vita dell'Associazione.

La distinzione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

La direzione artistica del gruppo corale è affidata, esclusivamente, al Maestro, scelto dal Consiglio direttivo. Al Maestro spetta il compito di decidere i metodi di preparazione e di esecuzione del gruppo corale.

I soci esecutori hanno l'obbligo di frequentare le prove con regolarità. L'assenza ingiustificata ed abituatoria da prove e da concerti autorizza il Maestro del coro a proporre al Consiglio direttivo di valutare uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- il richiamo;
- la sospensione dal coro;
- l'esclusione dal coro.

Durante i concerti è fatto obbligo di indossare il costume stabilito e/o fornito dall'Associazione e di tenere un contegno decoroso e rispettoso verso i colleghi e verso il pubblico.

Le attività svolte dai soci in favore dell'Associazione sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità, a meno di diversa delibera assembleare.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- decadenza causa mancato pagamento di due quote associative annuali;
- esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante a seguito della delibera dell'Assemblea, che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ma è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione ed a restituire il costume.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, all'elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione;
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti documenti sarà possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa;
- essere assicurati durante i viaggi sociali e soggiorni turistici organizzati dall'Associazione.

Tutti i soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, ovvero l'organo sovrano, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria:

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva i regolamenti sociali e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché le relative modifiche;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio precedente, predisposto dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dallo Statuto oppure proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello statuto dell'Associazione;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- trasformazione, fusione o scissione e scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Ai sensi dell'art. 21 del C.C., l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti (o rappresentati) almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea (in proprio o per delega). In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti (o rappresentati) e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea (in proprio o per delega).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti (o rappresentati) i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea (in proprio o per delega). Qualora anche nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Nelle assemblee hanno diritto al voto, secondo il principio di democraticità per cui ad ogni testa deve corrispondere un voto (Art. 2538, comma 2, C.C.), gli associati maggiorenni e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli associati minorenni, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta (ogni associato non può ricevere più di due deleghe). Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può votare per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Di norma, si procede per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 8 eletti dall'Assemblea dei soci (con voto segreto). I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati. Il Direttore Artistico entra di diritto a far parte del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua cooptazione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere nel più breve tempo possibile alla nomina di un nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario nonché un Tesoriere e/o un Economo;
- convoca l'Assemblea ordinaria dei soci (da indire almeno una volta all'anno) e l'Assemblea straordinaria;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige gli eventuali regolamenti sociali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- predispone il bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario);
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento dei lavori del Consiglio direttivo e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- tiene i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di carica. In caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo e materie da trattare, da spedirsi anche per e-mail o chat di gruppo, due giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 3 / 4 mesi ed ogni qualvolta il

Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Se necessario, la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo può essere effettuata anche tramite strumenti digitali (videochiamata, videoconferenza, ecc.).

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Di norma, si procede per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; qualora il Consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria (riscossioni e pagamenti) mentre l'economo cura la gestione contabile (scritture contabili). Quest'ultimo redige altresì il bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) e può essere anche un soggetto esterno ma, in tal caso, non avrà diritto di voto. I due ruoli possono anche essere assolti da un'unica persona, purché sia un associato.

Il Segretario redige i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, dà esecuzione alle loro deliberazioni, aggiorna il libro degli associati, attende alla corrispondenza dell'Associazione e coadiuva il Presidente nelle attività esecutive necessarie. Nell'adempimento delle sue funzioni il Segretario riferisce direttamente al Presidente. Il segretario può anche essere un soggetto esterno ma, in questo caso, non avrà diritto di voto.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci, stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo e di presiederle, inoltre, coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo o, in sua assenza, al Consigliere più anziano di carica o al più anziano di età, qualora la nomina sia contemporanea. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto e negli eventuali regolamenti sociali si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Ravenna il 6 dicembre 2023.

IL PRESIDENTE

Bjelleandro

IL SEGRETARIO

Amadeo Bagno



UFFICIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA
L. 29/12/2023
3

presente bollo e registro

UFFICIO DEL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
L. 29/12/2023
3
78